

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: Buoni Servizio 2023

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 01/11/2023 02:11:50

Contiene: 17 FAQ

1-(D) Cosa si intende per anziano Over 65 non-autosufficiente che intende accedere ad art. 87 SAD, così come richiamato nell'Avviso e nella Scheda di Valutazione sociale del caso?; in particolare, laddove l'anziano over 65 risulti in possesso di condizione di disabilità media o grave ai sensi dell'Allegato 3 al DPCM 159/2013 ma non nella condizione di non autosufficienza intesa come possesso esclusivo dell'accompagnamento, potrà richiedere il servizio art. 87?

(R) : L'Avviso non reca alcuna modifica peggiorativa rispetto alle previsioni passate in materia; per anziani over 65 non autosufficiente, infatti, nell'ambito dell'avviso pubblico Buoni servizio, si intendono tutti gli anziani Over 65 eleggibili ai fini dell'ottenimento del ISEE socio-sanitario, che siano nelle condizioni di Disabilità Media, Disabilità Grave, Non autosufficienza, così come declinate dall'Allegato 3 al DPCM 159/2013. Quindi, non é necessario risultare titolari di accompagnamento, bensì rientrare semplicemente in una delle casistiche e percentuali indicate dalla suindicata Tabella (Allegato 3) in riferimento alla Disabilità Media, o alla Disabilità Grave, o alla Non autosufficienza. Su piattaforma, in ogni caso, per la presentazione della domanda si utilizzerà il tasto "anziano Over 65 non autosufficiente", in relazione a tutte le predette casistiche.

2-(D) Se in una famiglia ci sono più persone disabili o anziani non autosufficienti o anziani in condizione di fragilità sociale, è possibile presentare più domande, oppure si può presentare una sola domanda per nucleo familiare?

(R) Si possono presentare domande senza alcun limite di numero per ogni nucleo familiare. Se in una famiglia, ad esempio, vi é la presenza di un disabile e di due anziani non autosufficienti, si possono presentare (secondo questo esempio) ben 3 domande, una per ciascuna persona avente necessità. L'unico limite/divieto che é stato introdotto dal nuovo avviso é il divieto di cumulo di DOPPIO BUONO SERVIZIO sullo stesso utente; vale a dire che lo stesso utente (singolarmente inteso) potrà chiedere solo un buono servizio per se stesso, per frequentare un centro diurno o, in alternativa, un servizio domiciliare. Lo stesso utente, quindi, non può chiedere, CON IL BUONO SERVIZIO, sia un centro diurno, sia un servizio domiciliare.

3-(D) L'assistenza domiciliare erogata dall'ambito territoriale o da un Comune nei confronti di un utente, può cumularsi con l'assistenza domiciliare acquisita tramite il Buono Servizio?

(R) Certo, le due assistenze domiciliari possono cumularsi tra loro, secondo il profilo di bisogno che l'assistente sociale riconoscerà utile in sede di Valutazione sociale, tenuto conto anche del complessivo livello di bisogno del territorio. Quindi, se un utente usufruisce di 2 ore di SAD erogate dall'ambito, può richiedere anche le restanti 6 ore previste dal buono servizio SAD o un numero minore di ore, in base a ciò che l'assistente sociale riterrà appropriato in sede di valutazione sociale del caso. E' di tutta evidenza, in riferimento a questo tema, che il ruolo valutativo e di presa in carico del servizio sociale diviene determinante per una corretta allocazione delle risorse pubbliche rispetto al bisogno. Un' indiscriminata politica di giustapposizione tra le diverse forme di assistenza domiciliare, infatti, non giova ad una corretta, efficace, diffusa e capillare risposta al bisogno; il servizio sociale, quindi, deve essere capace di concentrare ore di assistenza domiciliare solo sulle situazioni oggettivamente caratterizzate da un maggiore profilo di gravità e di bisogno (quindi, sommando ore di assistenza domiciliare d'ambito/comune con ore di assistenza buono servizio), utilizzando tale possibilità come eccezione e non come regola; parallelamente, pertanto, si cercherà di garantire il servizio di assistenza domiciliare alla più ampia platea possibile di utenza, indirizzando la stessa - di volta in volta - verso i servizi d'ambito o verso il buono servizio.

4-(D) L'assistenza domiciliare erogata attraverso un precedente BUONO SERVIZIO (della vecchia annualità) può sommarsi ad altra assistenza domiciliare derivante dal NUOVO BUONO SERVIZIO?

(R) Trattasi di una casistica molto rara, ma che potrebbe verificarsi; la risposta, in questo caso, é **NEGATIVA**. Non possono sommarsi, nel senso che non possono esserci delle **SOVRAPPOSIZIONI TEMPORALI** tra il vecchio e il nuovo buono servizio. Facciamo un esempio che rappresenta l'unica possibile casistica: l'utente **CARLO ROSSI** é titolare di un Buono Servizio SAD, finanziato con il PAC Fase II fino al 31 ottobre 2023 e vuole fare domanda del NUOVO Buono Servizio; in questo caso, l'utente potrà fare domanda di Buono servizio, però la data di **AVVIO DELL'ABBINAMENTO** non potrà essere precedente al 1 novembre 2023; semplificando: prima deve terminare il periodo del "vecchio buono servizio" e solo a seguire può iniziare l'utilizzo e la validità del "nuovo buono servizio". Questo aspetto dovrà essere attenzionato dalle Unità di offerta, al momento della formulazione dei preventivi/abbinamenti e dagli ambiti territoriali in sede di istruttoria

5-(D) é vero che dobbiamo rifare la scheda di valutazione sociale del caso per TUTTI gli utenti, anche per art. 87, 68, 105 ecc..?

(R) assolutamente **NO!** l'avviso pubblico ha confermato che le valutazioni sociali del caso, potranno anche essere le stesse utilizzate nella precedente annualità, purché la loro **DATA DI RILASCIO** non risulti maggiore di 720 giorni antecedenti rispetto alla data in cui il singolo utente presenterà domanda di buono servizio. **L'OBBLIGO DI RILASCIARE LA SCHEDA DI VALUTAZIONE SOCIALE DEL CASO EX-NOVO** sussiste solo per gli utenti che

richiedono il centro sociale polivalente ex art. 106. Chiaramente la valutazione sociale del caso dovrà essere rilasciata sul nuovo FORMAT allegato all'avviso. Le altre valutazioni sociali da rilasciarsi ex-novo, saranno solo quelle relative ad utenti che hanno superato i predetti 720 giorni di validità della precedente documentazione e, chiaramente, quelle relative ad utenti NUOVI che non hanno mai richiesto/ottenuto la valutazione stessa in precedenza.

6-(D) per presentare la domanda di Buono Servizio è sufficiente la sola DOMANDA presentata dalla famiglia?

(R) NO! La domanda per essere completa e valida, deve essere perfezionata con la successiva procedura di ABBINAMENTO che si esegue presso la sede del servizio prescelto. La procedura di abbinamento deve essere completata entro la data di scadenza della finestra di domanda; per poter eseguire l'abbinamento (presso la sede del servizio prescelto), l'utente deve portare con sé il CODICE FAMIGLIA, il CODICE DOMANDA e la DOCUMENTAZIONE richiesta (Isee ordinario, Isee ristretto, PAI o Scheda di valutazione sociale del caso)

7-(D) la domanda di buono servizio fatta dalla famiglia, deve essere firmata con firma elettronica/digitale?

(R) NO. Il modello di domanda riporta in automatico una dicitura finale con il nominativo del sottoscrittore e l'indicazione firma elettronica, che attesta semplicemente il sigillo elettronico dato dalla piattaforma. L'utente non deve apporre nessuna firma.

8-(D) l'abbinamento/preventivo deve essere firmato?

(R) SI. L'abbinamento/preventivo di spesa sviluppato presso la sede del servizio prescelto, deve essere firmato sia dal REFERENTE FAMILIARE, sia dal responsabile del Servizio, direttamente su modello cartaceo con tradizionale firma autografa.

9-(D) quante giornate/ore di prestazioni si possono richiedere con il Buono Servizio?

(R) con il buono servizio si possono richiedere (sempre nel rispetto di quanto indicato dal PAI o della scheda di valutazione sociale del caso), un massimo di:- 6 ore settimanali per il servizio SAD- 8 ore settimanali per il servizio ADI- 5 giorni a settimana per il centro diurno per anziani art. 68- 5 giorni a settimana per il centro sociale polivalente per disabili art. 105- 5 giorni a settimana per il centro sociale polivalente per anziani art. 106- 6 giorni a settimana per centro diurno disabili art. 60 (ora art. 3 del R.R. 5/2019)- 6 giorni a settimana per centro diurno alzheimer art. 60ter (ora art. 3 del R.R. 4/2019)

10-(D) per poter chiedere la frequenza di 6 giorni a settimana presso un centro diurno disabili art. 60 (ora art. 3 del R.R. 5/2019) o presso un centro diurno alzheimer art. 60ter (ora art. 3 del R.R. 4/2019), è necessario che vi sia una chiara indicazione nel PAI al riguardo? È necessario che il PAI indichi esplicitamente le 6 giornate di frequenza?

(R) SI, affinché l'utente possa richiedere la frequenza per 6 giorni settimanali con il buono servizio, è assolutamente necessario che il PAI indichi esplicitamente la possibilità di 6 accessi alla settimana, in recepimento delle aggiornate disposizioni di cui ai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019; in alternativa, laddove il PAI non dovesse indicare in modo esplicito l'autorizzazione ai 6 accessi settimanali o laddove il PAI si esprimesse in termini generici per una frequenza a tempo pieno (senza indicazione specifica delle giornate) o addirittura per una frequenza stabilita al previgente massimale di 5 gg. settimanali, l'utente e l'unità di offerta sono obbligati ad esibire, in allegato al PAI una qualsiasi documentazione a firma della ASL/DSS (nota circolare, comunicazione ufficiale, determinazione/Delibera ecc..) dalla quale si evinca in modo chiaro e inequivocabile che tutti gli inserimenti operati a tempo pieno presso le Unità di Offerta del territorio distrettuale, laddove definiti a tempo pieno settimanale, si intendono concessi a 6 giorni settimanali di frequenza. NON valgono a tal fine autocertificazioni dell'utente o dell'Unità di Offerta. Pertanto, in assenza di esplicita dichiarazione nel PAI o di documentazione ASL come suindicata, NON potrà essere richiesta la sesta giornata con buono servizio.

11-(D) Per quale motivo non riusciamo a concludere l'abbinamento di una domanda per centro polivalente anziani art. 106? Perché la piattaforma afferma che "la data di rilascio della scheda di valutazione sociale NON deve essere antecedente alla data di inizio della domanda"?

(R) perché l'avviso pubblico prevede esplicitamente che SOLO per l'art. 106, devono essere rilasciate ex novo le schede di valutazione sociale. SOLO per l'art. 106 non è possibile avvalersi di una precedente valutazione

12-(D) Se un utente ha delegato la nostra Unità di Offerta (Centro Diurno/Servizio domiciliare) alla creazione del codice famiglia per delega e alla presentazione della domanda di Buono Servizio ed ed un altro componente del Nucleo Familiare ha presentato una domanda, ad esempio del Patto di cura, con un altro codice da lui creato (che di fatto ha sospeso il precedente codice famiglia creato per delega) ci possono essere conseguenze negative sull'istruttoria successiva all'abbinamento del Buono Servizio?

(R) NO, non ci sono conseguenze negative derivanti dalla sospensione di un codice famiglia, se la domanda di BUONO SERVIZIO é stata già inviata. Facciamo un esempio: - viene creato un codice famiglia n. 1 (direttamente o per delega)- successivamente viene creata e inviata una domanda di Buono Servizio utilizzando il predetto codice famiglia- nel frattempo un altro componente del nucleo familiare crea un altro codice famiglia n. 2 (direttamente o per delega), questo codice "sospende" il precedente codice famiglia- tuttavia, siccome la domanda di buono servizio é stata già inviata, non ci saranno problemi nella gestione delle successive fasi (abbinamento, istruttoria e rendicontazione)Se, invece, il codice famiglia n. 2 viene creato prima della trasmissione della domanda di buono servizio, ovviamente - in questo caso - non sarà più possibile utilizzare il codice famiglia n. 1 e si dovrà utilizzare solo il codice famiglia n. 2

IN LINEA GENERALE BISOGNA SAPERE CHE NON E' NECESSARIO (anzi é sbagliato) CREARE UN CODICE FAMIGLIA PER OGNI DOMANDA DI BENEFICIO CHE SI VUOLE PRESENTARE; il codice famiglia lo si genera una SOLA VOLTA ALL'ANNO per tutto lo stesso nucleo familiare e quello stesso codice famiglia lo si utilizza per tutte le domande di beneficio che si vuole presentare.

13-(D) il Servizio Sociale Professionale può rilasciare la Scheda di Valutazione Sociale per un utente in possesso del verbale di riconoscimento della 104 art. 3, comma 3 (handicap grave)? Oppure, l'utente deve essere inviato in UVM per la valutazione?

(R) In presenza di Handicap Grave , limitatamente alla sola richiesta di accesso a servizi diurni (art. 105), si rinvia la richiesta di valutazione all'UVM, affinché la stessa si esprima nel merito dell'appropriatezza delle richieste in riferimento alla tipologia di servizio indicato. La valutazione sociale, pertanto, si conclude con dichiarazione temporanea di NON VALUTABILITA IN SEDE SOCIALE, sino ad esito della valutazione UVM che l'utente procederà a richiedere (laddove non già posseduta), alla PUA competente.

14-(D) Il Buono servizio è compatibile con la domanda di accesso al sostegno familiare per persone non autosufficienti gravissime (in passato denominato assegno di cura)

(R) L'avviso Pubblico del BUONO SERVIZIO non riporta alcuna indicazione di incompatibilità con il beneficio denominato sostegno familiare ; per questo è necessario fare riferimento direttamente all'AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande di accesso al sostegno familiare per persone non autosufficienti gravissime. IN tale contesto, NON E' PREVISTO UN DIVIETO O UN INCOMPATIBILITA assoluta tra il Buono Servizio e il beneficio denominato sostegno familiare ; tuttavia, è definito un criterio di PRIORITA che avvantaggia chi non ha un Buono servizio attivo, ovvero: coloro che presentano una domanda di sostegno familiare e a quella stessa data NON risultano beneficiari di Buoni Servizio regionali per l'accesso ai servizi SAD-ADI e/o ai Centri Diurni, ricevono 5 punti nella graduatoria di merito; al contrario, coloro che presentano una domanda di sostegno familiare e a quella stessa data risultano beneficiari di Buoni Servizio regionali per l'accesso ai servizi SAD-ADI e/o ai Centri Diurni, ricevono 5 punti in MENO nella graduatoria di merito. La ratio è chiaramente quella di favorire le persone più svantaggiate, che ricevono meno prestazioni dal sistema pubblico.

15-(D) Il Buono servizio è cedibile/trasferibile ad altra persona diversa da quella che ha presentato la domanda o a cui nome è stata presentata la domanda?

(R) NO senza eccezione alcuna.

16-(D) La domanda di Buono Servizio può essere presentata presso qualsiasi ambito territoriale sociale della Regione Puglia, indipendentemente dalla RESIDENZA del BENEFICIARIO FINALE?

(R) Nel caso la domanda di Buono Servizio venga presentata per la frequenza di un CENTRO DIURNO (di qualsiasi tipologia tra quelle previste dal bando), la stessa potrà essere presentata presso un qualsiasi ambito territoriale sociale della Regione Puglia, indipendentemente dal Comune/ambito di residenza del beneficiario finale. Invece, nel caso la domanda di Buono Servizio venga presentata per la fruizione di un SERVIZIO DOMICILIARE SAD/ADI, la stessa potrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE presso il medesimo ambito territoriale sociale in cui ha residenza il beneficiario finale. Tale distinzione si evince chiaramente in fase di domanda, laddove il sistema telematico inibisce la presentazione di domande che non rispettino i suddetti requisiti territoriali.

17-(D) Il Buono Servizio è trasferibile da un'Unità di Offerta ad un'altra? Se ad esempio l'utente Carlo Rossi ha fatto domanda di servizio SAD presso l'unità di offerta X, può successivamente spostare il suo buono servizio e la sua frequenza, preso l'unità di offerta Y?

(R) Lo "spostamento" del Buono servizio da un'unità di offerta ad un'altra é TASSATIVAMENTE VIETATO e impossibile sul piano tecnico-amministrativo: a) quando l'unità di offerta di "provenienza" sia localizzata in un ambito territoriale sociale diverso da quello dell'unità di offerta di "nuova destinazione"; b) quando l'unità di offerta di "provenienza", pur se insistente sul medesimo territorio, sia di una tipologia differente (es. art. 105) da quella dell'unità

di offerta di "nuova destinazione" (es. art. 60, art. 87 ecc...)Lo "spostamento" del Buono servizio da un'unità di offerta ad un'altra, invece, "potrebbe" essere attuato esclusivamente in presenza di tutte le seguenti condizioni, nessuna esclusa (pur in difetto di una sola delle seguenti condizioni, lo spostamento é vietato):1. l'unità di offerta di "provenienza" e quella di eventuale nuova collocazione devono essere dello stesso articolo di regolamento (esempio da un art. 60 ad un altro art. 60 ecc.);2. l'unità di offerta di "provenienza" e quella di eventuale nuova collocazione devono essere presenti sullo stesso territorio di ambito territoriale sociale;3. l'unità di offerta di "provenienza" e quella di eventuale nuova collocazione devono praticare le stesse identiche tariffe (decimali inclusi), sia su quota di frequenza, sia su eventuale costo aggiuntivo del trasporto